



Regione Piemonte


Comune di CUNEO

Comando di Polizia Locale

-Ufficio Comando-

Telefono 0171/444402-412

Fax 0171/444403



**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA BONIFICA DEI
SEDIMI STRADALI INTERESSATI DA INCIDENTI CON SVERSAMENTO DI
MATERIALI INQUINANTI.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA BONIFICA DEI SEDIMI STRADALI INTERESSATI DA INCIDENTI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI INQUINANTI.

Art. 1 — Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica delle piattaforme stradali interessate da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria comunale. Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada). Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 2 del presente capitolato d'oneri.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante “Testo Unico in materia ambientale”.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo. Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, il Comune si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

Art. 2 — Descrizione delle prestazioni

Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al presente contratto comprende le seguenti prestazioni minime.

A) Interventi da espletarsi anche nel caso di sinistri in cui non vi siano veicoli coinvolti oppure identificati e/o identificabili e/o in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc.. per la protezione di punti specifici; ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro, facilmente allontanabili dalla carreggiata e con trasporto alle discariche; messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento.

B) Interventi da espletarsi nel caso in cui i danneggianti siano identificati.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc.. per la protezione di punti specifici; ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; ripristino del manto stradale, nonché di tutte le ulteriori infrastrutture coinvolte dal sinistro stradale (barriere stradali, scarpate, piste ciclabili, segnaletica ecc..); messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento.

C) Interventi in caso di perdita di carico: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente alla sede stradale.

D) Rimozione veicoli in stato di abbandono: attività di rimozione, trasporto, radiazione e cancellazione 1 dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) di veicoli a motore o rimorchi

rinvenuti in sosta su carreggiate stradali di competenza comunale o loro pertinenze, in evidente stato di abbandono.

Art. 3 — Durata del servizio

Il presente servizio avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Art. 4 — Luogo di svolgimento del servizio

Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio comunale del Comune di Cuneo.

Art. 5 — Modalità di svolgimento del servizio e tempi di intervento

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale preposto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, intervenuto sul luogo dell'incidente, attraverso comunicazione telefonica al numero indicato dalla ditta nella propria offerta, numero che dovrà essere in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede.

Per l'esecuzione della concessione sono pienamente efficaci tutte le comunicazioni effettuate tra le parti via fax o per posta elettronica. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione della concessione i propri recapiti di fax e di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento. La ditta concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso, entro:

- 1 ora (60 minuti) dalla richiesta di intervento per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso
- 1 ora e 30 minuti (90 minuti) dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato entro 3 ore dall'inizio dell'intervento. Il ripristino definitivo, nel caso i danneggiamenti siano identificati, deve essere effettuato entro 3 mesi, dal verificarsi dell'evento, salvo casi di particolari complessità che richiedano la fornitura di elementi costruttivi o di impianti particolari, per i quali le modalità e le tempistiche dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento.

Art. 6 — Obblighi del concessionario di servizi

Il Concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente capitolato e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà:

a) allestire un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento;

b) costituire le Unità Operative in numero non inferiore a due per l'esecuzione materiale degli interventi di ripristino attivati dal servizio di reperibilità, assicurando l'operatività 24/h24 per 365 giorni l'anno. Ciascuna Unità Operativa dovrà essere costituita da almeno due operatori e da un automezzo attrezzato per l'espletamento delle attività richieste;

c) predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente della centrale operativa della Polizia Locale di Cuneo una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;

d) per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente della centrale operativa della Polizia Locale di Cuneo una e-mail di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;

e) realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta una scheda contenente:

1) Informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

- data e ora della chiamata
- luogo dell'intervento
- data e ora d'inizio dell'intervento
- data e ora di fine intervento

2) Informazioni sulla tipologia dell'intervento:

- le foto prima e dopo l'intervento
- la descrizione dell'intervento effettuato

3) In caso di incidente stradale:

- il numero di veicoli coinvolti
- le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso, tramite identificativo e password, alla centrale operativa della Polizia Locale di Cuneo.

Nessun costo sarà addebitato al Comune di Cuneo, rimanendo così l'onere a totale carico del concessionario. Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Infine l'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 7 — Modalità operative del personale

Gli operatori impiegati dal Concessionario dovranno svolgere gli interventi mediante:

- pulitura del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi (vetri, plastica, lamiere, metalli, ecc...);
- lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- smaltimento dei materiali recuperati nel rispetto della normativa e/o di legge regolamentare.

Le attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti normative di cui al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), nel rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e secondo quanto previsto dall'art.

21 del Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 relativo al “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e alla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24/05/1999.

Pertanto almeno uno degli operatori per ciascuna Unità Operativa avrà la funzione di preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/2008.

Per le attività sopra descritte, il personale operante dovrà avere seguito specifici corsi, per poter agire con la massima professionalità ed efficienza, in condizioni di sicurezza.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

Art. 8 — Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata. Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico del procedimento o suo delegato, prima dell'avvio della concessione, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Dirigente responsabile del Settore si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la Ditta appaltatrice deve inviare al Responsabile Unico del procedimento una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

Art. 9 — Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro

E fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Art. 10 — Caratteristiche dei mezzi in dotazione

I mezzi utilizzati dalla ditta concessionaria per l'effettuazione del servizio dovranno recare sugli sportelli il logo della ditta concessionaria.

I mezzi in dotazione dovranno essere dotati di idonei proiettori di profondità per assicurare una adeguata illuminazione della zona di operatività.

Art. 11 — Funzione di controllo

Il concessionario è tenuto a rendicontare sinteticamente, con periodicità semestrale, al Concedente in merito allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, evidenziando gli interventi svolti e i relativi costi sostenuti. E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva. A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del Concessionario, segnalando le eventuali criticità.

In tal caso, il Concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Referente contrattuale di cui all'art. 5. In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, il Concedente si riserva il diritto di procedere ai sensi dei successivi artt. 17 e 20 del presente Capitolato.

Art. 12 — Importo presunto dell'appalto

L'importo annuo stimato per l'appalto in oggetto è pari ad € 30.000 oltre all'Iva nella misura di legge. Il predetto importo è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva.

Art. 13 — Condizioni economiche del contratto

La concessione, così come meglio di seguito indicato, non comporterà per il Comune di Cuneo alcun onere finanziario dato che il corrispettivo spettante al Concessionario del Servizio sarà rappresentato dagli emolumenti che saranno a questo liquidati dalle compagnie di assicurazione a titolo di surroga.

Per quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti del Comune di Cuneo per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia Assicurativa.

A tal riguardo il Comune di Cuneo, in qualità di Ente proprietario delle strade interessate dal sinistro, autorizza il Concessionario a:

- intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del Responsabile del sinistro (ex art. 2054 C.C.) nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;
- denunciare il sinistro alle compagnie di assicurazione interessate;
- trattarne la liquidazione, sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi, nei limiti sopra indicati, l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente;
- acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri dalle Forze di Polizia.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, gli operatori del Concessionario interverranno ugualmente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, su specifica richiesta del Referente indicato all'art. 5. Si chiarisce inoltre che in caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato al Comune di Cuneo o al conducente.

Ai sensi dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n.81/2008, nonché della determinazione dell'A.V.C.P. n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'amministrazione concedente una

valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno delle sedi dell'Amministrazione medesima.

Art. 14 — Stipula del contratto

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del Regolamento, verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

Art. 15 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice pari al 10% dell'importo presunto complessivo dell'appalto di € .

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 16 — Sospensione del servizio

Il concessionario non può sospendere il servizio fornito in seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Cuneo. L'eventuale sospensione del servizio e delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune di Cuneo – per il tramite del Responsabile del Procedimento – procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Resta salva, inoltre, la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali ed extra contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune di Cuneo e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 17 — Penalità

Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali a carico del Concessionario nei seguenti casi:

a) mancata risposta alle chiamate d'intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del

Concessionario:

- Euro 300,00 di penalità per ogni mancata risposta

- dopo 3 (tre) mancate risposte sarà considerata grave inadempienza a sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

b) ritardo sui tempi di intervento , salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:

- superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: Euro 300,00 di penalità per ogni ritardo;

- superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti: Euro 500,00 di penalità. Per ogni ritardo superiore

alle due ore: Euro 1.000,00 di penalità per ogni ritardo;

- dopo tre infrazioni per ritardi non giustificati sarà considerata grave inadempienza a sensi dell'art.136 del D.Lgs. 163/2006;

c) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:

- contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate;

- oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell'art.136 del D.Lgs. 163/2006;

d) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente capitolato sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:

- per ogni infrazione: Euro 1.000,00 di penalità;

- tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza a sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

e) mancata o incompleta compilazione della banca dati, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:

- contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate;

- oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006;

f) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, accertato dal personale comunale:

- dopo la terza segnalazione, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006.

Nelle ipotesi di cui ai punti d) il Comune di Cuneo, oltre all'applicazione delle penali, provvederà autonomamente all'esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Responsabile del procedimento da comunicare al concessionario, assegnandogli 7 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l'Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento procederà senza indugio all'applicazione delle penalità, ed eventualmente all'esecuzione d'ufficio.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Responsabile del procedimento provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art. 18 — Divieto di cessione del contratto. Subappalto

L'affidatario della concessione è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto è ammesso, ai sensi degli articoli 27 — comma 3 — e 118 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con riferimento alle attività di rimozione e demolizione dei veicoli in stato di abbandono e di ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate. Per tali attività, l'impresa che intenda avvalersi del subappalto deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e deve inoltrare richiesta di autorizzazione al Comune di Cuneo, depositando il contratto con il subappaltatore, con un preavviso minimo di 20 giorni dall'inizio dell'attività, in modo da consentire al Comune di Cuneo di verificare il possesso dei requisiti di legge del subappaltatore.

Art. 19 — Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio e l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune di Cuneo da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli il Comune di Cuneo mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 145 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 ultimo periodo, nonché alle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 21 — Trattamento dei dati personale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni

altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;

— i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;

— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art. 22 — Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Art. 23 — Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 24 — Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

Art. 25 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 26 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Art. 27 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Art. 28 — Varianti

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Art. 29 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di

cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 30 — Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 31 — Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Art. 32 — Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il signor Bosio dr.ssa Stefania, dirigente del Settore Polizia Locale del tel. 0171 444402— fax 0171444403 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.